

cambogiano, dal momento che rappresentano più della metà del *budget* che il paese possiede;

se gli aiuti in questione siano regolarmente rendicontati. (4-11429)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

X Commissione:

VERNETTI, ANNUNZIATA e RUGGERI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la grave crisi occupazionale e produttiva del gruppo industriale Finmek, primo produttore di schede elettroniche in Italia, che ha investito nello stabilimento Finmek di Pagani (Salerno), è stata oggetto di ben tre interrogazioni presentate dall'onorevole Annunziata nelle diverse fasi di questa dolorosa vicenda;

tale insolita circostanza sta a sottolineare quanto sia avvertita, non solo nella città di Pagani, ma nell'intera provincia di Salerno, la sorte di questa importante realtà produttiva del Mezzogiorno, vanto di tecnologia e professionalità nel campo delle telecomunicazioni, considerate anche le sue notevoli possibilità di rilancio alla luce delle nuove tecnologie legate al digitale terrestre e, più in generale, al multimediale;

nel corso della seduta della Camera dei deputati n. 462 del 5 maggio 2004, il ministro interrogato, rispondendo alla interrogazione a risposta immediata n. 3-03327 a firma del sottoscritto assicurava, tra l'altro, che: « il Governo centrale è da tempo impegnato a favore di questo gruppo e guarda con prospettive positive la sua evoluzione futura », e che: « Il ministero delle attività produttive è impegnato ad agevolare la realizzazione di un complesso piano di ristrutturazione recen-

temente presentato dal *management* insediato nella società lo scorso mese di marzo », ed ancora che: « nel suddetto piano non sono previste chiusure di stabilimento, ivi compreso quello di Pagani, nel quale restano garantite le attività produttive legate all'attuale commessa ENEL e per il quale si prevede una valorizzazione degli *asset* esistenti e delle professionalità delle locali maestranze »;

purtroppo, nonostante le suddette rassicurazioni lo stabilimento Finmek di Pagani è attualmente interessato dalla cassa integrazione per 137 lavoratori che ha coinvolto ben il 40 per cento della forza lavorativa;

i lavoratori e le loro famiglie vivono nell'angoscia per il loro futuro che non si prospetta per niente roseo: lo stabilimento è rimasto ancora « monoprodotta », ovvero si producono solo contatori per Enel od anche quel poco di lavoro che risultava dalla commessa « Marconi » è ormai da cinque mesi terminato. Non vi sono nuovi clienti, ne tanto meno, come promesso, nuove lavorazioni o riconversioni industriali. La prospettiva che da gennaio 2005 verranno prodotti *meter* con schede su progetto cinese ed il calo di volumi ad esse legati fa ulteriormente temere per i già esigui livelli occupazionali —:

quali iniziative, il ministro in indirizzo intenda adottare per rispettare concretamente il dichiarato impegno a risolvere la crisi occupazionale e produttiva che ha investito lo stabilimento Finmek di Pagani, atteso che la situazione attuale contrasta in maniera evidente con gli impegni assunti ufficialmente dal Governo. (5-03627)

SAGLIA e AIRAGHI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 273 del 2002 all'articolo 12 prevede incentivi per il settore delle fonderie ed in particolare interventi per la promozione di una migliore qualificazione della produzione anche attraverso la rior-

ganizzazione della capacità produttiva e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più alti livelli di competitività;

era autorizzato quindi lo stanziamento di 11 milioni 900 mila euro per l'anno 2002 e di 13 milioni 500 mila euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004;

siamo a conoscenza del serrato confronto con l'Unione europea al fine della produzione del regolamento che consenta l'erogazione dei suddetti contributi —:

quale sia lo stato dell'iniziativa e la previsione del Ministero delle attività produttive per lo sblocco dei fondi in oggetto. (5-03628)

QUARTIANI, NIEDDU e GAMBINI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'attività di conduzione degli impianti termici degli edifici si inserisce nel quadro normativo e regolamentare predisposto a livello nazionale per la regolamentazione del settore energetico;

punto di riferimento, in tale ambito, è la legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante « Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia »;

tale legge ha indicato compiti e responsabilità degli enti locali, in special modo dei Comuni con più di quarantamila abitanti e delle province per la restante parte del territorio, relativamente ai controlli ed alle verifiche della corretta applicazione delle disposizioni in essa contenute;

la medesima legge identifica anche i soggetti ritenuti responsabili delle violazioni relative alla gestione, all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti termici, consentendo che i soggetti « per natura »

responsabili — proprietari amministratori o occupanti — possano trasferire le proprie responsabilità ad un soggetto terzo;

successivamente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 (in seguito innovato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 551 del 1999). Tale decreto ha regolamentato « la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici » ed ha chiarito che « il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto »;

l'unica deroga a tale principio è consentita nel caso in cui « la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia », con modalità che sarebbero state specificate da un successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi ministero delle attività produttive), di concerto con il ministero delle finanze;

il presupposto che, pertanto, consente la contestuale titolarità del ruolo di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione di un impianto termico con il ruolo di fornitore di energia, per il medesimo impianto, è che tale soggetto operi nel quadro di un contratto cosiddetto di « servizio energia »;

il ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (oggi ministero delle attività produttive), e ministero delle finanze si sono attivati per definire i requisiti dei contratti di « servizio energia » ed una circolare del ministero delle finanze (n. 273 del 23 novembre 1998) ha chiarito che « non sono riconducibili alla fattispecie negoziale di cui trattasi le prestazioni relative alla fornitura di calore eseguite mediante la semplice gestione degli impianti di riscaldamento »;

la medesima circolare ha poi specificato un vero e proprio decalogo che deve essere interamente rispettato perché un contratto possa identificarsi come contratto di « servizio energia »;

i contratti cosiddetti di « servizio energia » godono di un regime fiscale agevolato: infatti, una risoluzione del ministero delle finanze (n. 103 del 20 agosto 1998) ha chiarito, una volta per tutte, che « le prestazioni dedotte nei contratti di servizio energia sono soggette all'IVA con applicazione dell'aliquota del 10 per cento se l'energia viene erogata per uso domestico » e che, invece, per « le prestazioni relative all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti termici si ritiene che le stesse sono da assoggettare all'IVA con aliquota ordinaria »;

alla stipula di un contratto di servizio energia sono collegati i seguenti vantaggi:

a) la possibilità di essere contemporaneamente terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione di un impianto termico e fornitore di energia per il medesimo impianto;

b) la possibilità di applicare un'aliquota IVA agevolata al 10 per cento;

i contratti di servizio energia devono tuttavia presentare tutti i requisiti richiesti dal ministero delle finanze e, specificamente, non possono risolversi in una, semplice gestione degli impianti di riscaldamento;

nel quadro appena delineato si inserisce la legge 23 agosto 2004, n. 239, la quale prevede espressamente che « le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento in gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre datazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti »;

gli enti locali svolgono o dovrebbero svolgere un'intensa attività di controllo volta ad accertare il rispetto delle disposizioni appena citate;

risulta all'interrogante che — nonostante il suddetto obbligo — alcuni enti locali, attraverso gli organi preposti alla suddetta verifica, non provvedano con la dovuta attenzione e solerzia alla verifica;

a) della sussistenza dei requisiti indicati dal ministero delle finanze per i contratti di servizio energia;

b) della sussistenza dei requisiti indicati dal ministero delle finanze in capo ai soggetti che, attualmente, svolgono contestualmente attività di terzo responsabile e di fornitore di energia;

parimenti, risulta all'interrogante che siano stati stipulati un gran numero di contratti servizio energia posti in essere in violazione delle predette norme di legge e regolamentari;

il ministero delle attività produttive, nella, persona del sottosegretario onorevole Giovanni Dell'Elce, in risposta ad una interrogazione scritta, ha inoltre chiarito che « i contratti di energia non rispondenti a tutte le indicazioni della circolare del ministero delle finanze n. 173 del novembre 1998, sono nulli »;

dalla rilevazione di tale nullità derivano conseguenze di primaria importanza per tutti i soggetti coinvolti, non, solo per le parti del contratto (incertezza sull'esistenza stessa del contratto, peraltro a rischio di rilevanti, sanzioni pecuniarie pari a 1/3 del valore del contratto), ma anche per i concorrenti (ostacolo al libero accesso a quote di mercato) e, soprattutto, per gli utenti (ostacolo alla libera determinazione del miglior prezzo di mercato) —:

trattasi di norme imperative di legge e delle quali è previsto un relativo apparato sanzionatorio conseguentemente attivabile, quali misure atti e provvedimenti intenda adottare, nell'esercizio delle sue competenze in tema di garanzia della concorren-

zialità, in ordine alla verifica in concreto del rispetto delle norme di legge e regolamenti sopra richiamate da parte dei soggetti cui sono indirizzate. (5-03629)

Interrogazione a risposta in Commissione:

REALACCI e FILIPPESCHI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'azienda Mitsuba F.N.E. ha annunciato alle rappresentanze sindacali l'apertura della procedura di mobilità per 151 lavoratori su 167 dello stabilimento di Pisa-Mortellini;

la stessa azienda, che progetta e produce componentistica elettromeccanica, è fornitrice di grandi aziende del settore delle due ruote quali Aprilia, Peugeot, Honda e Piaggio;

nella compagine sociale della Mitsuba F.N.E., oltre alla presenza prevalente del gruppo giapponese, si rileva quella di Piaggio S.p.A. che si trova ad essere, insieme, committente e socio di un'azienda che annuncia una drastica riduzione della sua attività;

la Mitsuba F.N.E. rappresenta una delle realtà produttive più importanti del settore della componentistica meccanica toscana, con una capacità di progettazione e tecnologica di alto livello;

con l'annuncio dell'avvio della procedura di mobilità l'azienda ha compiuto un atto sostanzialmente unilaterale, senza un adeguato confronto con le parti sociali e non coinvolgendo, a quanto risulta agli interroganti, le istituzioni locali e la Regione Toscana, né il Governo;

l'indotto metalmeccanico dei settori due-quattro ruote è parte essenziale del sistema produttivo toscano, in particolare per la subfornitura di grandi aziende quali la Piaggio S.p.A. e la Fiat S.p.A., e la Regione Toscana ha rivolto ad esso e finanziato un « progetto pilota » mirato a

sostenerne l'innovazione, la diversificazione e la competitività sui mercati internazionali —:

quali urgenti iniziative intenda adottare affinché l'azienda receda dalla scelta della procedura di mobilità per garantire il lavoro ai dipendenti della Mitsuba F.N.E. di Pisa-Mortellini;

per quali motivi gli impegni assunti nell'incontro tra Governo, istituzioni locali e parti sociali svolto presso il ministero il 12 dicembre 2002 siano stati totalmente disattesi e non sia stato dato luogo alle riunioni del tavolo istituito tra le parti sulla crisi della Piaggio per varare provvedimenti di politica industriale in sostegno del settore delle due ruote e del suo indotto, per favorire l'innovazione del prodotto e dei processi produttivi, per sostenere i processi d'internazionalizzazione, per iniziative di formazione e di alta formazione mirate, per l'incentivazione della produzione e dell'uso dei motori a basso impatto inquinante. (5-03633)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

durante la Presidenza di turno italiana all'Unione Europea, rendendosi fedele interprete della politica europea in tema di turismo, è stato organizzato, nel corso del mese di novembre 2003, il « Forum Europeo del Turismo » a Venezia, preceduto da un incontro ad Abano Terme tra le categorie imprenditoriali e le organizzazioni europee di settore, con l'incontro fra la Commissione europea (rappresentata dal commissario Liikanen) ed i Ministri dei Paesi membri, dei Paesi la cui procedura di adesione è in corso e dei Paesi candidati;